CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.3 del 1 Dicembre 2021

Riunione del 25 Novembre 2021

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA 3.21.22 - Reclamo della Agnelli Tipiesse BG avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 6 dell'11/11/2021

In relazione alla gara di pallavolo di Serie A/2 Maschile n. 229 del 07/11/2021 fra la Agnelli Tipiesse BG e la Kemas Lamipel S. Croce PI, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 6 dell'11/11/2021, con il quale comminava alla società Agnelli Tipiesse BG la "*multa di € 700,00 per intemperanze del pubblico locale con i sostenitori del sodalizio avversario, circostanza che ha causato una temporanea interruzione dell'incontro* ".

Avverso tale provvedimento interponeva reclamo ex art. 27 Reg. Giurisd. FIPAV la società Agnelli Tipiesse BG, attraverso il proprio Presidente.

All'udienza di discussione svoltasi il 25/11/2021 veniva ascoltato il Presidente della società Agnelli Tipiesse BG, Agnelli Angelo, il quale, in via preliminare, veniva avvertito dal Presidente della Corte Sportiva di Appello della possibilità di potersi avvalere di difesa tecnica, salva la possibilità di rinunciarvi. Il predetto Presidente rinunciava alla nomina di un difensore e concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile, oltre che infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente occorre rilevare che l'atto di interpello è inammissibile, in quanto privo di specifiche conclusioni: la società reclamante si limita, infatti, ad una mera descrizione di eventi e fatti, senza, però, formulare alcuna richiesta e/o domanda.

Tale circostanza sarebbe sufficiente ad impedire l'esame del merito della vicenda; ma anche a voler superare questa preclusione l'entità della multa comminata appare proporzionata ed adeguata al caso di specie, così come individuato e descritto nel rapporto del primo arbitro di gara, costituente fonte primaria di prova.

Occorre evidenziare che la società Agnelli Tipiesse BG, responsabile, in ogni caso, ex art. 76 e 80 del Reg. Giursd., si è limitata soltanto a descrivere la propria diversa ricostruzione dei fatti, senza, però, fornire alcun tipo di elemento probatorio a sostegno delle proprie tesi difensive.

Di contro, come detto, il rapporto del primo arbitro di gara, per giurisprudenza consolidata e costante, costituisce fonte primaria di prova.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società Agnelli Tipiesse BG e conferma integralmente il C.U. n. 6 dell'11/11/2021 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 1 Dicembre 2021